

ORDINE DEL GIORNO n. 714

Il Consiglio regionale

premesse che

- la Direttiva 2000/60/CE, definita anche WFD (Water Framework Directive), istituisce a livello europeo un quadro di riferimento normativa per una efficace gestione e tutela delle risorse idriche attraverso i piani di gestione a scala di distretto idrografico;
- gli obiettivi dalla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) erano stati fissati per la fine del 2015 e recepiti dal Piano Tutela delle Acque (PTA) Regionale. La sintesi operativa della strategia Europea è stato lo stabilire un obiettivo, il buono stato delle acque da raggiungere entro il 2015, intendendo nel concetto di "buono" che i corsi d'acqua e i laghi naturali devono essere vitali e sia permessa non solo la sopravvivenza di sporadici individui di specie animali e vegetali, bensì la possibilità di vita di comunità biologiche ampie, diversificate e ben strutturate;
- pochi tratti raggiungono lo stato "buono" o mantengono un livello più elevato. I monitoraggi triennali redatti da ARPA Piemonte rendicontano un trend negativo di generale peggioramento. Tale peggioramento è attribuibile principalmente alle pressioni antropiche, tra cui il mancato o insufficiente adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione;
- in sintesi l'aggiornamento dello stato qualitativo delle acque in Piemonte, con le risultanze del monitoraggio 2009-2014, evidenzia la situazione seguente:
 - o corsi d'acqua – il 44% dei corpi idrici è in stato ecologico uguale o inferiore a sufficiente; il 56% in stato ecologico buono o elevato;
 - o acque sotterranee – 88% dei corpi idrici del sistema acquifero superficiale e dei principali di fondovalle in stato chimico scarso e 12% in stato chimico buono; 33% dei corpi idrici del sistema acquifero profondo in stato scarso e 67% in stato buono;
- la Direttiva 91/271/CEE (Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD) prevedeva che entro il 31 dicembre 2000, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, che non riversano le acque reflue in un'area sensibile, dovevano disporre di un sistema di raccolta e di trattamento secondario. Entro il 31 dicembre 2005, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 10.000 che riversano le acque reflue in un'area sensibile e tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2000 e 15.000 con scarichi ubicati in aree non sensibili, dovevano dotarsi di un sistema di raccolta e di trattamento. Entro la stessa data, anche gli agglomerati di minori dimensioni che già disponevano di un sistema di raccolta avrebbero dovuto dotarsi di un sistema di trattamento appropriato, ovvero di un trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisse la conformità delle acque ricipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della direttiva e di altre direttive pertinenti. Infine la Direttiva prevede che gli scarichi provenienti dagli impianti

di trattamento delle acque reflue urbane debbano essere preventivamente subordinati a regolamentazioni e/o autorizzazioni specifiche da parte delle autorità competenti;

- la Regione Piemonte con D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ad oggetto: "Piano regionale di Tutela delle Acque: "Misure di Area per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale". Approvazione" ha definito, per ciascuno dei principali impianti di depurazione regionale, i limiti di concentrazione relativi ai parametri P_{tot} ed N_{tot} funzionali al raggiungimento del valore obiettivo di riduzione percentuale del carico in ingresso degli stessi impianti, nel rispetto delle modalità di attuazione e delle indicazioni previste dall'allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le tempistiche di adeguamento a detti limiti;
- tutti gli impianti di depurazione con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti rispettano i limiti di concentrazione allo scarico di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 tabella 2 e art. 5 comma 3 della Direttiva comunitaria 271/91/CEE;

considerato che:

- attualmente sono 18 le procedure di infrazione in materia ambientale in Italia. Fra queste è stato notificato il parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per la procedura "Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (P.I. 2014/2059)." Ed è stata adottata la Sentenza ai sensi dell'art. 258 del Trattato di Funzionamento dell'UE (TFUE) relativa alla "Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane: sentenza del 19 luglio 2012 (P.I. 2004/2034)." con cui l'Italia è stata condannata a pagare;
- di recente è stato trasmesso all'Italia l'EU Pilot 7304/2015/ENVI – Direttiva 2000/60/CE" che contiene la segnalazione di lacune conoscitive del primo ciclo di pianificazione distrettuale e la richiesta di ulteriori chiarimenti su quanto in corso per l'implementazione della Direttiva acque e la revisione dei Piani;
- il sistema dei controlli per gli impianti di depurazione sotto i 2.000 abitanti equivalenti (circa 3 mila in Piemonte) è praticamente nullo, in quanto i gestori concordano i controlli con Arpa. Un esempio emblematico è il caso di Pombia (rientrante tra i piccoli depuratori) in cui è dovuto intervenire addirittura il Prefetto per prescrivere controlli adeguati. Discorso diverso per i 175 depuratori di dimensioni maggiori soggetti ad un monitoraggio costante dovuto ai limiti normativi sanciti dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 tabella 2 e dall'art. 5 comma 3 della Direttiva comunitaria 271/91/CEE;

valutato che

- nel bilancio di previsione 2016 per la Missione 9, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 04, Servizio Idrico Integrato, sono previsti per competenza 60.843.426,45 euro di risorse statali. In particolare 1.099.371,00 al capitolo "contributi ad enti locali e loro consorzi per interventi volti alla costruzione e all'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento dei servizi pubblici di acquedotti e fognature (art. 31 della legge 182/89 e art. 9 della legge 253/90) f.s.r." e 1.016.472,82 al capitolo "accordo di programma quadro per l'attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani (art. 1, comma 112, della legge 147/2013)";
- risulta necessario collettare il più possibile gli scarichi verso impianti di depurazione di medio-grandi dimensioni che permettano trattamenti più efficienti dal punto di vista ambientale poiché, a parità di volume d'acqua globalmente trattata, garantiscono

una migliore efficienza di abbattimento degli inquinanti, un minor utilizzo di risorse energetiche e di reagenti e minori costi di esercizio

impegna la Giunta regionale

- a valutare di destinare, in via prioritaria, i fondi statali ad azioni volte al collettamento dei circa 3.000 piccoli impianti di depurazione piemontesi (<2000 A.E.) verso impianti di depurazione di medio-grandi dimensioni;
- a valutare di destinare i fondi statali in investimenti volti al potenziamento dei trattamenti di depurazione primari, secondari e terziari degli impianti medio-grandi e grandi (>2000 A.E. e >10.000 A.E.), secondo le migliori tecniche e tecnologie disponibili, al fine di rientrare nei limiti imposti dalla normativa vigente.

-----oOo-----

*Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità
nell'adunanza consiliare del 31 marzo 2016*